

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", così come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare:

- l'articolo 8 che definisce finalità e destinatari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della medesima LR 29/97, prevedendo anche che tali contributi riguardino interventi non finanziati da altre leggi nazionali e regionali e che siano erogati anche sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici territoriali, sociali e sanitari, in accordo con i cittadini interessati;
- l'articolo 9, commi 1, 2, 3, che prevedono la concessione, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, di contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili;
- il comma 4 del medesimo articolo 9, che prevede la concessione di contributi per la modifica degli strumenti di guida a favore delle persone con disabilità titolari di patente delle categorie A, B, e C speciali, con incapacità motorie permanenti, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- l'articolo 10 che prevede la concessione di contributi per l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature domestiche, per le finalità e a favore dei destinatari indicati all'articolo 8 della LR 29/97;
- l'articolo 11 che prevede la promozione ed il sostegno da parte della Giunta Regionale di iniziative di informazione, formazione e consulenza nel settore del superamento delle barriere architettoniche e degli ausili, presidi e tecnologie per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e la loro permanenza presso la propria abitazione;
- Viste altresì:
- la propria deliberazione del 1 giugno 1998, n.778 con la quale si è provveduto a definire i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della LR 29/97;

- la propria deliberazione del 24 novembre 2003 n.2381, recante "Criteri e modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 21-8-97 n. 29. Interventi per la permanenza nella propria abitazione. Anno 2003";
- le proprie deliberazioni n.2582/1999 e n.2474/1999 con le quali sono stati promossi il "Centro Regionale Ausili" di Bologna ed il "Centro Regionale di InFormazione" di Reggio Emilia quali centri di riferimento regionale di informazione, formazione e consulenza sui temi dell'accessibilità e dell'autonomia nell'ambiente domestico;
 - la propria deliberazione n.2248/2003 con la quale sono stati definiti i criteri organizzativi per la costituzione in ogni ambito provinciale di un centro di informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico per anziani e disabili, che può anche articolarsi in sportelli territoriali.

Dato atto che:

- con la Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2 recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è stato modificato l'articolo 9 della LR 29/97 e che pertanto si rende possibile estendere i contributi di cui trattasi a nuove tipologie di intervento, prevedendo in particolare contributi per l'acquisto di autoveicoli non adattati a favore di persone in situazione di handicap grave e contributi per l'acquisto di autoveicoli adattati alla guida e al trasporto a favore di persone in situazione di handicap grave titolari di patente, categorie finora escluse dai contributi di cui all'articolo 9 della LR 29/97;
- con la medesima LR n.2/2003 sopra richiamata è stato definito il nuovo assetto istituzionale del sistema regionale di interventi e servizi sociali e che pertanto si rende opportuno rivedere i criteri e le modalità stabiliti con le proprie deliberazioni n.778/98 e n.2381/03, sopra richiamate, alla luce di quanto previsto dalla stessa LR n.2/2003 che prevede la titolarità dei Comuni delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, riservando invece alla Regione funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo;
- allo stato attuale i contributi di cui all'articolo 9 - commi 1, 2 e 3 -, i contributi di cui all'articolo 9 comma 4 ed i contributi di cui all'articolo 10 della LR 29/97 sono gestiti con tre distinti procedimenti amministrativi che prevedono tempi, modalità di presentazione delle domande e procedure di concessione ed erogazione diversi e che pertanto, sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di tali contributi, è

opportuno introdurre nuovi criteri di accesso e nuove modalità di erogazione per semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi e favorire così l'accesso a tali benefici da parte dei cittadini interessati;

- successivamente all'approvazione della LR 29/97 con le leggi n.449/1997, n.448/1999 e n.388/2000 sono state introdotte a livello nazionale agevolazioni fiscali e detrazioni nei medesimi settori di intervento di cui agli articoli 9 e 10 della LR 29/97 e che pertanto si rende opportuno coordinare gli interventi regionali con quanto previsto da tali leggi nazionali;
- i contributi di cui all'articolo 10 della LR 29/97 intervengono in settori di intervento confinanti, anche se non coincidenti, con quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 1989 n.13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", ai sensi della quale i Comuni esercitano già importanti funzioni amministrative e che pertanto si rende opportuno promuovere un maggior coordinamento a livello locale tra questi due canali di finanziamento, anche al fine di evitare sovrapposizioni e ridondanze;

Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni e per le finalità sopra riportate, di dover provvedere alla approvazione di nuovi criteri e nuove modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, nonché di nuove procedure per la loro erogazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;

Sentito in data 21 maggio 2004 il parere della "Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili" di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1997, n.29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili";

Acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 28 maggio 2004;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale della Sanità e Politiche sociali Dr. Franco Rossi ai sensi dell'art.37, 4° comma, della LR n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale - Gianluca Borghi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a. di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, i criteri di accesso e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. n. 29/97, così come indicati negli allegati A - B - C parti integranti della presente deliberazione;
- b. di stabilire che:
 - i Comuni sono chiamati a garantire la presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini aventi diritto entro il 1 marzo di ciascun anno con riferimento alle spese effettuate nell'anno precedente;
 - in sede di prima applicazione della presente direttiva relativamente ai contributi di cui all'art.9 indicati all'allegato B, punto 2, lettere a), b), c), parte integrante della presente deliberazione, sono ammissibili a contributo unicamente le spese effettuate in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione della LR 2/2003 con la quale è stato modificato l'articolo 9 della LR 29/97;
 - saranno definite ulteriori indicazioni in merito alla ammissibilità degli interventi in argomento con successivo atto del Responsabile del Servizio regionale competente;
 - i tetti di spesa ammissibile a contributo indicati nella presente deliberazione dovranno essere rivalutati annualmente al 31/12 con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente;
- a. di sostituire totalmente con la presente deliberazione le proprie deliberazioni n.778/98 e n.2381/03;
- b. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

ALLEGATO A

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE N.29/97.

I Comuni, ai sensi degli articoli 15 e 16 della LR 2/03, erogano i contributi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 della LR 29/97, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo i criteri, le modalità e le procedure di seguito indicate. A tal fine, i Comuni individuano un Soggetto istituzionale responsabile per la zona sociale di riferimento delle procedure

previste per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, indicate al successivo punto 1.

Tale soggetto è di norma il Comune sede di distretto, ovvero altro Comune capofila individuato dai Comuni della zona sociale, ovvero altra forma associativa o di gestione richiamata all'articolo 16 della L.R. 2/03.

1.PROCEDURE

I Comuni esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui all'articolo 9 - commi 1, 2, 3, 4 - e all'articolo 10 della LR 29/97, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale anche al fine di favorirne l'integrazione ed un utilizzo coordinato con gli altri servizi ed interventi del sistema locale di interventi e servizi sociali.

Per bisogni complessi ed al fine di favorire l'autonomia personale e la vita indipendente di persone in situazione anche di particolare gravità, i contributi di cui all'articolo 9 e 10 rappresentano uno degli interventi utilizzabili dai servizi sociali per la formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 328/00 e all'articolo 7, comma 3, della LR 2/03.

Al finanziamento dei contributi in argomento concorrono le risorse a tal fine destinate dalla Regione. Ai fini di aumentare le disponibilità di intervento i Comuni possono aumentare il budget con proprio autofinanziamento su base omogenea nella zona sociale.

Il Soggetto istituzionale individuato dai Comuni è Responsabile della gestione nella zona sociale delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui trattasi, mantiene i rapporti con la Regione e coordina le procedure di erogazione dei contributi di seguito indicate:

- a. la Regione nell'ambito della ripartizione del Fondo Nazionale e Regionale assegna ed impegna in via preliminare ai Comuni sede di distretto le risorse per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 sulla base della popolazione residente in ogni zona sociale;
- b. Il Soggetto Responsabile e i Comuni avviano adeguate azioni informative, diffuse in tutti i territori comunali, sui criteri di accesso ai contributi;
- c. Il Soggetto Responsabile invia comunicazione alla Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno attestante la definizione concertata con i Comuni di: modalità di presentazione delle domande di contributo che assicurino facilità di accesso ai cittadini, modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi erogati ai cittadini con tempestive e semplificate procedure;
- d. i cittadini interessati presentano richiesta di contributo entro il 1° marzo di ciascun anno al Sindaco del Comune di

residenza o ad altro Soggetto individuato dai Comuni della zona sociale;

- e. il Soggetto Responsabile, sentita l'Azienda USL per i contributi relativi di cui all'allegato B, punto 2, lettera d) della presente direttiva, verifica l'ammissibilità delle domande anche attraverso la consulenza tecnica del Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'ambito territoriale di riferimento di cui alla DGR 2248/03 e sulla base di una graduatoria di ambito distrettuale formulata secondo il minor valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
- f. entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Soggetto Responsabile comunica alla Regione il numero e la tipologia delle domande pervenute e finanziabili nei limiti delle risorse assegnate, nonché le risorse impegnate, le risorse non utilizzate o la necessità di ulteriori risorse sulla base delle domande pervenute;
- g. La Regione effettuata la valutazione di congruità del finanziamento assegnato e richiesto, procede alla liquidazione delle risorse richieste per il finanziamento dei contributi ai Comuni sede di distretto o ad altri Soggetti Responsabili individuati, nei limiti di quanto assegnato. Contemporaneamente la Regione procede alla eventuale nuova assegnazione e liquidazione delle risorse assegnate ma non utilizzate dai Soggetti Responsabili, in relazione alla assenza o carenza di domande di contributo. Il criterio di redistribuzione prevede priorità di finanziamento alle zone sociali in relazione all'entità di eventuali quote di autofinanziamento, in subordine si procede alla redistribuzione in base alla popolazione residente;
- h. Le amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire alla Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno con la medesima comunicazione di cui alla lettera c), un atto contenente la rendicontazione dei contributi erogati ai cittadini.

Nel caso l'importo delle richieste ammissibili a contributo superi quello delle risorse di bilancio disponibili, i contributi sono assegnati e liquidati seguendo la graduatoria di ambito zonale formulata sulla base del minor valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili dovranno essere inserite nelle graduatorie formulate in ambito zonale per un massimo di tre anni successivi all'anno di presentazione della domanda.

Ai fini della graduatoria è utilizzato il valore ISEE calcolato nell'anno in cui è effettuato l'acquisto che di norma deve essere l'anno precedente a quello di presentazione delle domande.

Qualora un Comune sede di distretto individui un Soggetto Responsabile dell'attuazione delle procedure in argomento, in altro Comune o in altra forma associativa e di gestione indicata all'articolo 16 della L.R. 2/2003, il Soggetto Responsabile medesimo nell'inviare la documentazione richiesta, dovrà allegare apposita richiesta del Comune sede di distretto con attestazione dell'accordo espresso dai Comuni della zona di riferimento, affinché le risorse siano assegnate ed erogate direttamente al Soggetto Responsabile individuato nella zona.

La Regione svolgerà attività di monitoraggio nell'arco di un biennio sull'applicazione in tutto il territorio regionale della presente direttiva, al fine di intervenire con eventuali correttivi o adeguamenti volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi messi in atto.

- - - - -

ALLEGATO B.

CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LR 29/97. ACQUISTO E ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI DESTINATI A PERSONE CON DISABILITÀ'.

1. FINALITÀ

I contributi di cui all'articolo 9 - commi 1, 2, 3 - sono finalizzati a favorire la mobilità privata delle persone riconosciute nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, attraverso l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati destinati al loro trasporto.

I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, sono finalizzati a favorire la mobilità privata delle persone titolari di patente speciale e con incapacità motorie permanenti, attraverso l'adattamento degli strumenti di guida.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

I contributi di cui all'articolo 9 possono riguardare:

- a. l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
- b. l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;
- c. l'acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di

handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;

- d. l'adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92).

Con successivo atto del Responsabile del Servizio regionale competente saranno definite indicazioni in merito agli adattamenti ammissibili a contributo di cui alle precedenti lettere a) e b), in relazione alle più diffuse tipologie di disabilità.

Tali adattamenti devono, comunque, risultare dalla carta di circolazione, devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono comportare una modifica funzionale alle abilità residue della persona, indispensabile per poter guidare e/o accedere al veicolo.

In particolare, gli adattamenti possono riguardare:

- le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona con disabilità;
- le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell'autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilità di accedervi e di utilizzarlo.

Le domande ammissibili sono quelle relative agli acquisti o agli adattamenti effettuati nel corso dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione della presente direttiva relativamente ai contributi di cui all'art.9 indicati alle precedenti lettere a), b), c) sono ammissibili a contributo unicamente le spese effettuate in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione della LR 2/2003 con la quale è stato modificato l'articolo 9 della LR 29/97.

I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) non sono cumulabili tra loro.

3.SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Hanno titolo a chiedere il contributo:

- per gli interventi di tipologia a), b), i cittadini, nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge o chi avendo con i medesimi legami di parentela o di convivenza è l'intestatario del veicolo destinato abitualmente alla mobilità della persona con disabilità ed ha relazioni significative con il disabile stesso, assicurandogli un effettivo ed adeguato aiuto accertabile dai servizi sociali territorialmente competenti;

- per gli interventi di tipologia c) i cittadini con età non superiore ai 65 anni o con età superiore ai 65 anni con handicap acquisito in età inferiore ai 65 anni, nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge o chi avendo con i medesimi legami di parentela o di convivenza è l'intestatario del veicolo destinato abitualmente alla mobilità della persona con disabilità ed ha relazioni significative con il disabile stesso, assicurandogli un effettivo ed adeguato aiuto accertabile dai servizi sociali territorialmente competenti;
- per gli interventi di tipologia d) i cittadini con incapacità motorie permanenti titolari di patente di guida di categoria A, B, C speciale.

4.CRITERI DI ACCESSO E VALUTAZIONE

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b):

- il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a 21.000 EURO, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave ed l'intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera c):

- il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;
- un'età non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantaciquesimo anno di età o della certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di approvazione della Legge 104/92;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto

intestatario dell'autoveicolo non superiore a 13.000 EURO, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave ed l'intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse;

E' requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera d):

- il possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo;

Nella formulazione della graduatoria dovranno avere precedenza i beneficiari dei contributi di cui alla lettera d), in quanto interventi previsti dalla Legge 104/92, per il cui accesso non è previsto alcun limite di reddito.

5. CUMULABILITÀ E PERIODICITÀ DEI CONTRIBUTI

Secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 della LR 29/97, il contributo di cui all'articolo 9 non è cumulabile con altri contributi previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), competono per un solo autoveicolo o per lo stesso adattamento nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. E' possibile riottenere il beneficio per acquisti e/o adattamenti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo autoveicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. In caso di furto il contributo regionale può essere richiesto entro il quadriennio, in tal caso il contributo deve essere calcolato al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono cumulabili tra loro.

In sede di prima applicazione della presente direttiva la Regione provvede a fornire ai Comuni l'elenco di coloro che hanno ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 9 della LR 29/97 nell'ultimo quadriennio.

6. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

Per i contributi di cui all'articolo 9 il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in:

- 30.000 EURO per l'acquisto di un autoveicolo adattato previsto alla precedente lettera a);
- 8.000 EURO per l'adattamento di un autoveicolo previsto alla precedente lettera b);

- 10.000 EURO per l'acquisto di un autoveicolo non adattato previsto alla precedente lettera c).

I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente al 31/12 con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente.

Come previsto al comma 3 dell'articolo 9 della LR 29/97 il contributo è pari al 15% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in caso di acquisto e pari al 50% in caso di adattamento. Per l'adattamento di cui alla precedente lettera d) il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta.

- - - - -

ALLEGATO C

CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LR 29/97. INTERVENTI PER LA PERMANENZA NELLA PROPRIA ABITAZIONE.

1. FINALITÀ

La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap grave, concede contributi finalizzati all'acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Le richieste di contributo possono riguardare le spese già effettuate per l'acquisto di strumentazioni, ausili e attrezzature comprese nelle tre categorie previste all'articolo 10 della LR 29/97, fermo restando quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8 della medesima LR 29/97, in base al quale le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali.

Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. Le domande ammissibili sono quelle relative agli acquisti effettuati nel corso dell'anno precedente.

Non sono ammissibili gli interventi finanziabili dalla legge n. 13/89 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e prescrivibili o riconducibili al DM 332/98 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

Si rimanda a successivo atto del Responsabile del Servizio regionale competente la definizione dettagliata degli interventi compresi nelle seguenti categorie:

- a. Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
- b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
- c. Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

3. SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Hanno titolo a chiedere i contributi i cittadini in situazione di handicap con connotazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui situazione di gravità sia stata accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, chi ne esercita la potestà, la tutela, o l'amministrazione di sostegno.

4. CRITERI DI ACCESSO E VALUTAZIONE

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c):

- il possesso da parte della persona con disabilità della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare della persona con disabilità non superiore a 21.000 EURO calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

5. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

Il tetto massimo di spesa ammissibile per ogni contributo è fissato in:

- 13.000 EURO per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente punto 3;
- 11.000 EURO per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 3;
- 4.000 EURO per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente punto 3.

Come previsto al comma 2 dell'articolo 10 della LR 29/97, il contributo regionale non potrà essere superiore al cinquanta per cento dei limiti di spesa ammissibile sopra riportati.

I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente al 31/12 con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente.

I Soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una sola domanda di contributo riguardante uno o più ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti nelle tre categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10 della LR 29/97, fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa ammissibile sopra riportato, nonché un tetto massimo di spesa ammissibile pari a EURO 13.000 in caso di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di una delle tre categorie di cui trattasi.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) , b), c) competono per ogni tipo di ausilio, attrezzatura, arredo o strumentazione nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. E' possibile richiedere un contributo per lo stesso tipo di attrezzatura entro il quadriennio, solo in caso di furto o rottura della stessa.

- - - - -